



FONDAZIONE RAVELLO (PROVINCIA DI SALERNO)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2019 – 2020 - 2021

(Aggiornamento approvato il 17 settembre 2019)

INDICE

SEZIONE PRIMA

Definizioni.....	5
Premessa.....	6
1. QUADRO NORMATIVO	8
1.1 Il concetto di corruzione e fattispecie di reato.....	8
1.2. I principali attori del sistema.....	9
2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. 2019-2021.....	10
2.1 La proposta di aggiornamento.....	10
2.2 Modalità di adozione del P.T.P.C.....	11
2.3 Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	11
3. PROFILO DELLA FONDAZIONE	12
3.1 La Mission	12
3.2 Gli organi Statutari	13
3.3 Organizzazione interna	13

SEZIONE SECONDA

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1 Struttura del P.T.P.C.	14
1.2 Figure giuridiche coinvolte	14
1.3 La prevenzione alla corruzione per il triennio 2019-2021	14
2. L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE.....	16
2.1 Le Misure previste	16
3. GESTIONE DEL RISCHIO "CORRUZIONE"	16

3.1 Analisi dei rischi	16
3.2 Individuazione delle aree a rischio obbligatorie e delle aree di rischio ulteriori.....	17
3.3 Misure di prevenzione.....	18
3.4 Risk Assessment –Valutazione del Rischio di corruzione -	20
3.5 Trattamento dei Rischi	23
4. LE MISURE TRASVERSALI.....	24
4.1 La formazione.....	25
4.2.Trasparenza.....	25
4.3. Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti.....	25
4.4. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.....	26
4.5. Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Revolving Doors).....	27
4.6 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.....	27
4.7 Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio di corruzione.....	28
4.8 Patti di integrità e protocolli di legalità.....	28
4.9 Codice Etico.....	28
4.10 Misure di tutela del Wistleblower.....	29

SEZIONE TERZA

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2019 - 2021 -(P.T.T.I.)

Premessa.....	31
1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....	32
1.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità.....	32
1.2 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati.....	32
1.3 L'organizzazione dei flussi informativi.....	33
1.4 La struttura dei dati e i formati.....	33
1.5 Il trattamento dei dati personali.....	34
1.6 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati.....	34
1.7.Sistema di monitoraggio degli adempimenti.....	35

1.8 Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati.....	35
1.9 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico per omessa pubblicazione.....	35
1.10 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.....	35
1.11 Controlli, responsabilità e sanzioni.....	36
1.12 Dati ulteriori.....	36

SEZIONE PRIMA

Definizioni

Fondazione Ravello (di seguito la "Fondazione"): è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro;

A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (*ex Civit*);

A.G.C.M.: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato MIBACT: Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

MEF: Ministero dell'Economia e delle Finanze

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con Delibera nr. 72 del 2013

Legge 190 o Legge o Legge Anticorruzione: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*

Legge sulla Trasparenza o D. Lgs. 97/2016: Decreto Legislativo n.97/2016 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. I comma 7 della Legge 190/2012 e Art. 43 comma I del D. Lgs. 33/2013

D. Lgs. 39/2013: Decreto Legislativo n.39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"*

D.L. 90/2014: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*

Legge 114/2014: Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante *"misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*

DPR 445/2000: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."*

D. Lgs. 165/2001: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*

D. Lgs. 50/2016: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante *"Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei"*

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

Piano, P.P.C., P.T., PTTI: Il presente documento - Piano di prevenzione della corruzione, incluso il Programma Triennale sulla Trasparenza e Integrità

Organi Sociali: Presidente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale, Collegio dei Revisori

Codice Etico: Codice adottato dalla Fondazione ai sensi del D. Lgs. 165/2001 - in data 26 ottobre 2016

Destinatari: I soggetti destinatari del presente Piano sono gli Organi, tutto il personale della Fondazione Ravello, il Segretario Generale, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione

Dipendenti: Tutti i soggetti che rivestono, nella Fondazione, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Fondazione (intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)

Responsabili: Tutti i soggetti che, nella Fondazione, rivestono funzioni di rappresentanza, coordinamento e riferimento, per gli altri dipendenti delle diverse articolazioni di cui si compone l'organizzazione interna della Fondazione

Pubblica Amministrazione - P.A.: Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

C.C.N.L.: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori di riferimento

Premessa

Con l'entrata in vigore il 28/11/2012 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione è stato dato inizio ad un intervento legislativo mirato al rafforzamento dell'efficacia delle misure anticorruptive.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

La Convenzione O.N.U. del 2013 all'art. 5 statuisce che ogni Stato:

- *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
- *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*

Prevede, altresì, che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall' ONU, ovvero implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

"Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli"(cfr. PNA 2013).

Pertanto, ad oggi, l'Organo competente alla prevenzione e al contrasto della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi ANAC) dotata di funzioni consultive, di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza adottate dalle Pubbliche Amministrazioni (d'ora in poi P.A.) nonché dalle Società in controllo pubblico e dagli altri enti di diritto privato.

Con il Decreto Legge n.90/2014 convertito in Legge n.114 dell'11.08.2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stata soppressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed è stato ridefinito l'assetto istituzionale dell'ANAC.

La Legge n. 114/2014 ha trasferito, le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'ANAC, nonché tutte le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridisegnando la missione istituzionale dell'ANAC.

A livello nazionale, il sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella P.A. si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale e approvato dall'ANAC nell'anno 2013.

Il PNA è stato aggiornato con Determinazione n. 12 del 28.10.2015 nonché con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, pertanto il presente Piano

triennale anticorruzione recepisce i contenuti espressi nella determinazione suindicata al fine di rispondere alle esigenze inerenti il contrasto da parte delle P.A. e delle società a controllo pubblico dei fenomeni corruttivi e degli obblighi in materia di trasparenza. Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato ulteriormente il suindicato D.Lgs. n. 33/2013 nonché la Legge 190/2012 intervenendo sui contenuti della normativa anticorruzione e prevedendo la creazione di un unico documento che prende il nome di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il presente **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (P.T.P.C.T.) 2018-2020 è redatto secondo le linee guida, dettate dall'A.N.AC. con la determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione", che integrano le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'11 settembre 2013 n.72 dell'allora CIVIT-ANAC, e la delibera del 3 agosto 2016 concernente la determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016.

L'attuale PTCPT 2018-2020 contiene come novità l'attuazione della legge *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, approvata nel decorso mese di novembre 2017.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Il concetto di corruzione e fattispecie di reato

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei dipendenti tramite l'approvazione di un apposito codice di comportamento, attualmente in fase di predisposizione.

Preliminarmente, è d'obbligo riportare il concetto di "corruzione" all'interno del presente Piano, partendo dalla definizione enunciata dall'ANAC nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che delinea il termine di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter, cod. pen.), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso della stessa a fini privati.

Particolare rilevanza rivestono, nell'ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo, anche in ragione di quanto indicato dalle *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. - Prefetture - U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione*

della trasparenza amministrativa, del 05 luglio 2014", le seguenti fattispecie di reato:

- Art. 314 - Peculato
- Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 - Concussione
- Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 - Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323 - Abuso d'ufficio
- Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
- Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
- Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Art. 346-bis - Traffico di influenze illecite.

1.2. I principali attori del sistema

Con la Legge n. 190/2012, lo Stato Italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

➤ *l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (ad. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (ad. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 CO. 6 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del *proprio Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. 2019-2021

2.1 La proposta di aggiornamento

La proposta di aggiornamento e integrazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) è stata predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, di seguito RPCT, che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della sopra citata legge n. 190/2012, è stato individuato con decreto Consiglio di Amministrazione n.8 del 25 luglio 2016 nel dipendente Raffaella Correale.

Il P.T.P.C.T. 2019-2021, predisposto nel mese di gennaio 2019, è stato adottato con delibera n. 11 del 17 settembre 2019.

Il P.T.P.C.T. sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Fondazione Ravello nella sezione "Amministrazione trasparente",.

E' data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Fondazione a cura del Segretario Generale.

2.2 Modalità di adozione del P.T.P.C.

Il RPCT propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il PTPCT contiene:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) formazione in tema di anticorruzione;

Il PTPCT in particolare, ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Fondazione, delle aree interne ed individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni della Fondazione;
- accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, contemplando i presidi in essere (*risk assessment*);
- determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, ovvero confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con la *bestpractice*, per l'individuazione delle aree di miglioramento (gap analysis);
- definizione di piani di rimedio a risoluzione dei principali gap individuati;
- programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- adozione di misura per la tutela del *whistleblowing*;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento del presente Piano;
- definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano.

Il Piano potrà subire modifiche anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allorquando siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi, modifiche in ordine all'attività o modifiche normative. I Piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

2.3 Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il RPCT è il soggetto fondamentale nell'ambito dell'attuazione pratico-normativa della prevenzione della corruzione.

La figura del RPCT è individuata, secondo le disposizioni della legge 190/2012 e del PNA, al quale sono riconosciute ed attribuite tutte le prerogative e le garanzie di legge.

Al RPCT competono:

- poteri di interlocuzione e di controllo, in quanto il PTPCT prevede «*obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate;
- supporto conoscitivo e operativo, il RPCT, ove possibile per mezzi finanziari, deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere, oppure di potersi avvalere di figure professionali che si occupano delle misure di miglioramento della funzionalità dell'Ente

3. PROFILO DELLA FONDAZIONE

3.1 La Mission

La Fondazione Ravello costituitasi l'11 giugno 2002, è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e persegue le seguenti finalità. Ravello, con la sua conformazione paesaggistica, con i suoi alberghi e i suoi siti necessariamente piccoli, può ospitare soltanto un numero esiguo di persone, soprattutto adulti, alla ricerca di quiete e riservatezza, dotati di alto potere d'acquisto e di grande sensibilità intellettuale, ben distribuiti in tutto l'arco dell'anno. Accanto a queste persone colte e ricche, occorre offrire a persone altrettanto colte ma con minore potere d'acquisto, la possibilità di fruire egualmente dell'offerta turistica ravellese.

Ravello, inoltre, può incrementare e qualificare ulteriormente l'ospitalità di forum, seminari, convegni e convention coerenti con la sua strategia economico-culturale.

Ravello, in fine, ha la fortuna di partecipare a una galassia di piccole stelle, incastonate nella Costiera Amalfitana e coerenti con la sua vocazione. Occorre dunque vitalizzare i rapporti e la pianificazione culturale con questi centri complementari.

Ma un simile ruolo richiede cure incessanti, appassionante, variate nel tempo e appropriate alle diverse situazioni. Richiede, inoltre, un continuo aggiornamento tecnologico e organizzativo, una total quality, un'offerta sempre più originale, coerente e raffinata. Attualmente l'ulteriore crescita di Ravello è condizionata dal raggiungimento di due obiettivi prioritari:

1. L'Auditorium Oscar Niemeyer, che costituisce già di per se stesso una ulteriore attrattiva, consente di estendere la stagione sinfonica a tutto l'anno, riuscendo a catturare eventi di vasta portata, dando ulteriore occupazione;
2. La gestione coordinata, manageriale, propulsiva del complesso di siti, edifici e iniziative che fanno di Ravello un paese unico al mondo non solo per il patrimonio storico e paesaggistico, ma anche per le attività culturali, che vanno ideate, coordinate, realizzate, reclamizzate in modo impeccabile.

Accanto ad altre località famose, Ravello intende rappresentare uno dei grandi poli di alta cultura del tempo libero operanti in Italia. La pre-condizione di tale ruolo consiste in un accordo operativo tra le tre istituzioni pubbliche che presiedono al patrimonio ravellese - Regione, Provincia e Comune - con l'apporto economico e progettuale di prestigiose istituzioni private. A tale scopo è stata creata la Fondazione Ravello.

La mission della Fondazione ai sensi dell'art. 3 dello statuto è la seguente:

1. tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati nell'area del Comune di Ravello;
2. promuovere e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei siti storico-artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale;
3. rendere detti beni pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che ne consentano la migliore conservazione;

4. gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

Pertanto la Fondazione, in ossequio al dettato istituzionale, prosegue l'attività di valorizzazione del sito di Ravello, ponendo in essere iniziative e progetti culturali di assoluto pregio, originalità e visibilità.

Il fine, Ravello, la modalità, l'eccellenza, costituiscono gli elementi distintivi della Fondazione, valori che hanno determinato il riconoscimento alla Fondazione di un ruolo di primissimo piano sia nel panorama culturale del nostro Paese che all'estero e candidandola a diventare volano di quel "distretto culturale evoluto" che coinvolge direttamente il territorio della Costiera Amalfitana e, indirettamente, l'intero territorio della Regione Campania. La Fondazione Ravello, che dal 2003 organizza il Ravello Festival e dal 2007 gestisce Villa Rufolo presenta stabilità sia nei suoi organi statutari, sia nella composizione dell'organigramma amministrativo e funzionale.

3.2 Gli Organi Statutari

La Fondazione Ravello da Statuto è retta da un Consiglio Generale di indirizzo e da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale di Indirizzo (art.8) è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione (art. 7), da un numero massimo di quindici membri, dei quali nove sono nominati dai fondatori, e due sono nominati per cooptazione, i rimanenti membri potranno essere nominati dai soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione (art.10) è composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque, compreso il Presidente (art.7), secondo le determinazioni del Consiglio Generale di indirizzo.

La Fondazione Ravello per Statuto si compone di altri due Organi, il Collegio dei Revisori dei conti e del Segretario Generale.

Il Collegio dei Revisori dei conti (art.12) costituito da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale di indirizzo.

Il Segretario Generale (art.13) nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto, inoltre, prevede (art. 14) per la gestione di uno o più beni facenti parte del patrimonio della Fondazione o che alla stessa siano affidati possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione uno o più direttori, scelti tra persone di qualificata competenza manageriale o di comprovata competenza tecnico-scientifica, in relazione alla natura del bene da gestire.

3.3 Organizzazione interna

Dal punto di vista organizzativo, la Fondazione, si avvale di una struttura imperniata sul principio della separazione delle funzioni.

Possono assumere lo status di Socio Privato coloro i quali (in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.5 dello Statuto "Fondatori pubblici e Soci Privati", ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

SEZIONE SECONDA

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1.Struttura del P.T.P.C.

Nel P.T.P.C.T. si delinea un programma di attività di prevenzione del fenomeno corruttivo, derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

In ragione di ciò la struttura del P.T.P.C.T. si sviluppa nelle seguenti fasi, che costituiscono, anche le sezioni del piano:

1. *obiettivi strategici;*
2. *misure di prevenzione di diretta applicazione e compatibili con la Fondazione Ravello*
3. *comunicazione ed elaborazione dei dati;*
4. *individuazione delle aree a rischio corruzione*
5. *individuazione di misure di prevenzione di carattere trasversale*

1.2 Figure giuridiche coinvolte

Il P.T.P.C. coinvolge a pieno titolo giuridico non soltanto gli Organi dell'Ente, sia di indirizzo che gestionali, ma anche tutti quei soggetti - persone fisiche e giuridiche - per i quali sono previste regole ed obblighi analoghi a quelli stabiliti peculiarmente per ogni Pubblica Amministrazione.

Pertanto le prescrizioni del presente Piano si applicano agli Organi e al personale della Fondazione, ai consulenti e collaboratori e a tutti i soggetti a qualsiasi titolo contrattualizzati presso Fondazione che concorrono a determinarne l'operatività. La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

1.3 La prevenzione alla corruzione per il triennio 2019-2021

La Corruzione, così come intesa dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, è espressione di ogni forma di comportamento che di per sé, anche senza sfociare in responsabilità penali, può esporre meramente al rischio che si creino situazioni di probabile illiceità.

L'istituto appare, di fatto, più ampio di quanto non previsto in sede penale, e ciò a ragione del fatto che viene fortemente esteso il suo campo di applicazione, peraltro secondo dinamiche che non sono soltanto giuridiche, ma anche e prevalentemente culturali. La corruzione sistemica, infatti, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, pregiudica la legittimazione stessa delle Pubbliche Amministrazioni.

Ne consegue che l'Istituto della Corruzione, così come rinnovato, rileva come quella fattispecie normativa che implica tutte le molteplici situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, emergano abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, come, del resto, le molteplici situazioni in cui, pur senza rilevanza penale, emergano disfunzioni e/o malfunzionamenti amministrativi conseguenti all'uso irregolare delle funzioni attribuite.

Da qui la necessità di una risposta *preventiva* rispetto ai fenomeni corruttivi, utile a limitare la *corruzione percepita* che, rispetto a quella *reale*, viene diffusamente condivisa apparendo con maggiore evidenza.

Il Contesto giuridico e sostanziale della Legge 6 novembre 2012, n. 190 di riferimento per la Fondazione, delinea uno specifico *Contesto giuridico e sostanziale* per la gestione della prevenzione che si esprime attraverso la trattazione di queste materie:

- adempimenti di trasparenza;
 - codici di comportamento;
 - rotazione del personale;
 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
 - disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra- istituzionali;
 - disciplina specifica per delitti contro la pubblica amministrazione;
 - disciplina specifica in materia di attività successiva alla materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
 - incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
 - disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale, cessazione del rapporto di lavoro;
 - disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
 - formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.
- Questi aspetti di contesto costituiscono argomenti del P.T.P.C. e così di seguito si dettagliano come materie sensibili alla corruzione, le cui finalità preventive attengono alla riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, all'aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione e alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione:
1. Incompatibilità ed Inconferibilità;
 2. Codice di Comportamento dei dipendenti della Fondazione;
 3. Retribuzioni e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
 4. Trasparenza e Pubblicità;
 5. Attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
 6. Attività oggetto di autorizzazione o concessione;
 7. Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;
 8. Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;
 9. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, nonché le progressioni di carriera;
 10. Attività connesse alla revisione della spesa.

2. L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE

2. Le Misure previste

All'interno della Fondazione occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare conformemente all'insieme delle ormai molteplici prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012, nonché dalle Direttive che il Piano Nazionale Anticorruzione enuncia e che rappresentano il modello di riferimento.

Prevenire la corruzione significa fare ricorso ad un insieme sistematico di *misure obbligatorie*, tali perché previste per legge e quindi insuperabili, ed attraverso misure a carattere eventuale, ovvero *misure facoltative*, la cui previsione potrebbe rivelarsi come necessaria ed opportuna nell'esame generale di ogni singola situazione relativa ad uno specifico contesto, che poi sarà correttamente e costantemente monitorata.

Oltre alla specificazione innanzi enunciata, risultano, inoltre, come ottimali, e quindi giustamente prevedibili, anche quelle relative ad una prevenzione a carattere integrativo esplicabile attraverso:

- a) La maggiorazione dell'azione di controllo a campione sulle dichiarazioni prodotte dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000));
- b) La definizione delle modalità di applicazione della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi generali dell'azione amministrativa, attraverso l'aggiornamento del vigente regolamento sul procedimento amministrativo e l'utilizzo di direttive;
- c) L'intensificazione di riunioni, tra tutti i Dipendenti della Fondazione, con l'obiettivo dell'aggiornamento continuo e regolare sulle attività dell'amministrazione nel suo complesso;
- d) La circolazione delle informazioni e delle notizie attraverso i canali istituzionali e conseguente confronto sulle possibilità di reperire sempre soluzioni gestionali coerenti e pertinenti.

3. GESTIONE DEL RISCHIO "CORRUZIONE"

3.1. Analisi dei rischi

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che siano individuate le attività svolte all'interno della Fondazione nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione (di seguito anche "*illeciti corruttivi*").

L'identificazione consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione", intesa nella più ampia accezione della Legge n. 190/2012 e richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo.

Nello schema seguente si riportano le fasi dell'analisi dei rischi condotta:

- **Analisi dei rischi:**
 - Individuazione delle aree a rischio obbligatorie e delle aree di rischio ulteriori,
 - Risk Assessment –analisi del rischio - (identificazione e valutazione dei rischi di corruzione),
- **Trattamento dei rischi**
 - Definizione del Piano di Azione,
 - Le misure trasversali.

3.2. Individuazione delle aree a rischio obbligatorie e delle aree di rischio ulteriori

L'individuazione delle aree di rischio ha avuto la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito dell'attività della Fondazione, che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, l'allegato 2 del PNA, fissa quali sono le **"aree di rischio comuni e obbligatorie"**, e precisamente:

1. Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
2. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 50/2016;
3. Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In tale contesto, la Fondazione ha effettuato e approfondita analisi delle proprie attività, che sarà oggetto di ulteriore analisi e studio in sede del prossimo aggiornamento del presente Piano, procedendo ad una valutazione del rischio alla luce dei principi ispiratori della normativa anticorruzione.

In particolare, i processi/aree potenzialmente esposti ai reati ricompresi nella Legge 190 sono stati identificati con le seguenti Attività di competenza amministrativa:

- Attività Gestione Risorse Umane,
- Attività Affidamento di lavori, servizi e forniture,
- Attività Tecnica e Sicurezza,
- Attività Marketing e Affari Istituzionali,
- Ufficio Biglietteria e Sala,
- Attività Amministrativa e Contabilità,
- Attività Ufficio Stampa,
- Attività Legale,
- Attività Artistica e Produzione,
- Attività Allestimenti,

Per ciascuna delle attività sopra indicate, il Piano prevede:

- a) L'individuazione delle aree a rischio;
- b) L'individuazione dei macroprocessi e dei procedimenti da monitorare;
- c) La mappatura dei rischi;
- d) L'individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione.

Nell'ambito delle attività specificate, particolare attenzione verrà posta a quelle connesse con un maggior rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012 che a titolo di esempio si elencano di seguito:

- Trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
- Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Fornitura di ferro lavorato;

- Autotrasporto per conto terzi;
- Guardiania di cantieri.

3.3. Misure di prevenzione

La Fondazione, ha individuato le aree di rischio e le relative sotto-aree, sia obbligatorie che ulteriori, come nel seguito schematizzato. Le schede indicano le criticità potenziali e le misure previste.

AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA	SOTTO-AREA OBBLIGATORIA	SOTTO-AREA ULTERIORE
Acquisizione e progressione del Personale	Reclutamento	Gestione del Personale
	Progressione di carriera	Valutazione del Personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Abilitazioni fornitori
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Definizione budget annuale
	Requisiti di qualificazione	Nomina Commissione di gara
	Requisiti di aggiudicazione	Stipula del contratto
	Valutazione delle offerte	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	
	Procedure negoziate	
	Affidamenti diretti	
	Revoca del bando	
	Redazione del cronoprogramma	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	
	Subappalto	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	

AREE A RISCHIO VOLONTARIA

AREA DI RISCHIO VOLONTARIA	SOTTO-AREA VOLONTARIA
Attività legale	Gestione del contenzioso
	Rapporti con le autorità pubbliche/giudiziarie
	Segnalazione scadenza contratti
Ciclo attivo	Censimento donazioni
	Definizione tariffa
	Erogazione biglietti
	Gestione archivio
	Rendicontazione
Gestione delle Informazioni	Rapporti con la stampa
Incassi, crediti e finanza	Benestare al pagamento
	Flussi monetari e finanziari
	Gestione dei crediti
	Rendicontazione
Magazzino	Gestione degli strumenti teatrali - Gestione elementi e oggetti di scena depositi - Gestione elementi e oggetti di scena
	Gestione dei beni
	Realizzazione
Organizzazione e gestione degli eventi	Accreditamento giornalisti
	Gestione Accessi ai locali
	Programmazione
	Remunerazione artisti
	Rendicontazione
	Sponsorizzazioni e Donazioni

3.4 Risk Assessment –Valutazione del Rischio di corruzione -

Una volta definite le aree a rischio, sono stati elencati i potenziali illeciti corruttivi perpetrabili durante lo svolgimento delle attività operative di propria competenza svolte dai Responsabili delle Attività amministrative e gestionali della Fondazione, così come dall'apposita Scheda di Risk Assessment in cui per ciascun rischio di illecito corruttivo è stato associato:

- Descrizione del Rischio – “illecito corruttivo”,
- Area di rischio,
- Sottoarea,
- Controllo a presidio esistente,
- Rating: per la definizione del livello di esposizione al rischio è stata valutata la probabilità che si realizzino i comportamenti di illecito corruttivo ipotizzato e il relativo impatto conseguente.

Ad ogni rischio individuato è stato dunque assegnato un "Rating" basato sulla valutazione di due parametri comprensivo dei controlli mitiganti esistenti:

- a) Probabilità di accadimento,
- b) Impatto.

Le valutazioni sono state effettuate applicando la metodologia prevista dalla sotto indicata Tabella di Valutazione del Rischio, considerando i seguenti indici:

Probabilità

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità del processo
- Valore economico
- Frazionabilità del processo
- Efficacia dei controlli

Impatto

- Organizzativo
- Economico
- Reputazionale
- Immagine

I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio possono rientrare in un intervallo da 0 a 25 secondo i seguenti parametri:

RISCHIO BASSO	Fino a 4
RISCHIO MEDIO	Superiore a 4 e fino a 9
RISCHIO ALTO	Da 9 a 25

Il livello di rischio è quindi rappresentato da un valore numerico.

A fronte di ogni area di rischio la Fondazione, nella fase di valutazione degli illeciti corruttivi identificati, ha tenuto conto, di analizzare le attività esistenti all'interno della Fondazione, al fine di verificarne l'adeguatezza in termini "Anticorruzione".

Di seguito, i principali presidi di controllo idonei a presidiare/mitigare i rischi identificati:

- Statuto della Fondazione,
- Codice degli Appalti,
- Linee Guida Attività di produzione,
- Procedura gestione approvvigionamento e vendite prodotti relative agli spettacoli e agli ingressi ai beni immobili in gestione alla Fondazione,
- Monitoraggio periodico dei contratti in corso,
- Controllo a consuntivo sul numero di agenzie attivate,
- Pianificazione delle attività di *"Fundraising"*,
- Listino prezzi per la gestione delle tariffe/sconti relativi all'affitto degli spazi della Fondazione,
- Richiesta di prodotti da destinare ad omaggi,
- Scheda raccolta dati per elaborazione costo personale fissi,
- Scheda di assunzione/proroga,
- CCNL di riferimento.

La tabella seguente riporta in sintesi i rischi individuati così come analizzati nelle Analisi dei Risk Assessment e per i parametri e valori assegnati – Rischio Basso – Medio – Alto.

Area di rischio	Descrizione del Rischio	Sottoarea - procedimento da monitorare	Rating del rischio
Organizzazione e gestione degli eventi	Gestione impropria dei rapporti con le agenzie al fine di favorire un'agenzia "predominante"/poche agenzie particolari	Rendicontazione	6
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Acquisti nell'area tecnica tramite utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Procedure negoziate	5
Acquisizione e progressione del personale	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione	Reclutamento	5
Acquisizione e progressione del personale	Nomina di uno specifico membro della Commissione di valutazione al fine di favorire un particolare candidato	Reclutamento	5
Attività legale	Abuso di discrezionalità, anche con i legali all'uopo nominati, nelle attività relative ad un procedimento penale, civile, amministrativo che la riguarda a vantaggio di un terzo	Gestione del contenzioso	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione prodotta dalla controparte a vantaggio di un particolare fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto/subaffidamento	Subappalto	4
Acquisizione e progressione del personale	Non adeguata modalità di svolgimento della selezione al fine di favorire un particolare candidato	Reclutamento	5
Acquisizione e progressione del personale	Abuso di discrezionalità nella compilazione dei cedolini in merito alla retribuzione del dipendente	Reclutamento	3

Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Procedure negoziate	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto	Stipula del contratto	4
Acquisizione e progressione del personale	Comportamento discrezionale al fine di concedere privilegi a particolari dipendenti	Valutazione del personale	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Individuazione impropria dello strumento/istituto per l'affidamento al fine di favorire un'impresa	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Nomina di uno specifico membro della Commissione di gara al fine di favorire una particolare impresa	Nomina Commissione di gara	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione (incluso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) /definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa	Requisiti di aggiudicazione	6
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Uso improprio delle varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire alla impresa aggiudicatrice un prezzo maggiore rispetto a quello stabilito con l'aggiudicazione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	6
Attività legale	Ritardata segnalazione di contratti in scadenza a vantaggio di particolari fornitori	Segnalazione scadenza contratti	4
Acquisizione e progressione del personale	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza	Conferimento di incarichi di collaborazione	6
Organizzazione e gestione degli eventi	Abuso di discrezionalità nella definizione dei cachet degli artisti	Remunerazione artisti	6
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti	Abilitazioni fornitori	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali	Requisiti di qualificazione	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Omessa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso di discrezionalità in sede di verifica dell'anomalia delle offerte a vantaggio di una particolare impresa	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso di discrezionalità in fase di verifiche della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici a favore di un particolare fornitore	Requisiti di qualificazione	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso della discrezionalità in fase di valutazione delle offerte da parte della Commissione	Valutazione delle offerte	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	Revoca del bando	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso di discrezionalità nella selezione di un fornitore per gli acquisti a trattativa diretta (ad es. merchandising, forniture esclusive per l'Area Tecnica e Sicurezza, ecc)	Affidamento diretto	6
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti tecnico economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un partecipante	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari	Progressioni di carriera	5

Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa	Procedure negoziate	4
Incassi, crediti e finanza	Benestare e concessioni di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore	Benestare al pagamento	4
Acquisizione e Progressione del personale	Previsione di requisiti di accesso personalizzati in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Reclutamento	6
Gestione delle informazioni	Rivelazione di informazioni che debbono rimanere segrete a favore di terzi	Rapporti con la stampa	4
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamento diretto	5
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Omessa rilevazione da parte del Responsabile del contratto di un addebito che costituirebbe una inadempienza contrattuale (es: penale, collaudo, mancato rispetto del cronoprogramma)	Gestione del contratto redazione del cronoprogramma	4
Acquisizione e progressione del personale	Selezione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti a garanzia della correttezza, trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Reclutamento	4
Acquisizione e progressione del personale	Emanazione di avvisi alterati tramite regolamenti interni (ad es. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) discriminanti al fine di favorire determinate categorie di lavoratori	Gestione del Personale	4
Ciclo attivo	Gestione impropria dei biglietti omaggi al fine di procurare un vantaggio per sé o per terzi	Erogazione biglietti	3

Come si evince dai singoli Rating dei rischi individuati essi complessivamente determinano un livello di attenzione Medio e Basso, non è stato individuato alcun rischio di Livello Alto.

3.5 Trattamento dei Rischi

All'esito dell'attività di analisi dei rischi, la Fondazione ha definito un Piano di Azione la cui priorità di trattamento è stata definita in base a:

- livello dei rischi,
- obbligatorietà delle misure da attuare,
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura

AREA DI RISCHIO	Piano di Azione	Responsabile implementazione
MISURE TRASVERSALI		
	Aggiornamento/implementazione della sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito Istituzionale della Fondazione	Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)/Responsabili delle Attività
	Adozione disciplina Inconferibilità/incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	RPCT/ Responsabili delle Attività
	Adozione astensione in caso di conflitti di interesse	RPCT/ Responsabili delle Attività
	Definizione del Piano di Formazione di tutto il personale in materia di Anticorruzione e Trasparenza	RPCT
TRASPARENZA	Implementazione dei dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in coerenza con quanto previsto dalle norme di riferimento	RPCT
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Per ciascuna Area di rischio è prevista l’analisi attraverso l’implementazione e formalizzazione in un apposito documento della sintesi della documentazione verificata a campione esistente e prodotta per i procedimenti e processi amministrativi	RPCT/ Responsabili delle Attività
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI		
AFFARI LEGALI		
CICLO ATTIVO E ORGANIZZAZIONE EVENTI		
AMMINISTRAZIONE		

4.LE MISURE TRASVERSALI

Le misure trasversali riportate nel suddetto Piano di Azione si riferiscono alle misure preventive del fenomeno corruttivo individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e che la Fondazione ha ritenuto opportuno associare un'alta priorità di intervento. Di seguito sono trattate le singole misure che la Fondazione ha pianificato di implementare in sede di prima applicazione come riportato nel suddetto Piano di Azione.

Il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza della Fondazione Ravello promuove e realizza azioni formative mirate a beneficio dei Responsabili delle Attività della Fondazione, in tema di Anticorruzione

4.1 La formazione

La formazione del personale è una misura strategica e obbligatoria, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti corruttivi.

La formazione, intesa come un processo complesso, si articola in fasi differenti:

1. La prima è l'analisi dei fabbisogni formativi: attività strategica per una corretta redazione del Piano della Formazione.

2. La seconda prevede l'elaborazione del Piano della Formazione, da definire entro il **mese di maggio**, nel quale sono dettagliatamente programmati gli interventi formativi che devono essere realizzati, con le connesse valutazioni di costo e di beneficio in termini di crescita della cultura amministrativa all'interno dell'ente.

3. La terza consiste nella gestione operativa del piano prevede l'organizzazione del/i corso/i, attraverso l'individuazione e l'incarico del docente esterno. E' anche la fase durante la quale si deve effettuare un'analisi per individuare il personale da avviare alle iniziative formative.

4. La quarta è la ricognizione. Il RPCT effettuerà, al termine dell'anno una ricognizione in merito alle azioni programmate e agli interventi effettivamente svolti. Tale ricognizione costituirà il punto di partenza per il Piano dell'anno successivo, nell'ottica della ricerca di una programmazione sempre più efficace ed efficiente.

5. La quinta è la rendicontazione. La fase della valutazione deve prevedere che la formazione programmata ed effettivamente svolta debba essere oggetto di apposita rendicontazione che dia atto del grado di effettivo soddisfacimento delle esigenze formative, attraverso idonei strumenti di valutazione.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

4.2. Trasparenza

La L.190/2012 ha conferito delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, esercita con l'approvazione del D. Lgs. n.33 del 2013.

In ottemperanza a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo la Fondazione congiuntamente al Piano anticorruzione approva anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito anche solo PTTI) cui si rimanda integralmente per le misure, le modalità attuative e le iniziative volte all'adempimento degli obblighi in tema di trasparenza e il relativo monitoraggio.

Data la funzione preventiva svolta dalla trasparenza in tema di anticorruzione, ne consegue che le azioni del Programma Trasparenza ed Integrità sono state definite in un'ottica di integrazione con le misure e gli interventi previsti dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione, del quale il PTTI stesso costituisce, pertanto, parte integrante.

4.3. Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato:

- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione

organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D. Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Fondazione è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Fondazione (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico e rientra tra i flussi informativi da inviare “ad evento” al Responsabile della Trasparenza.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Fondazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

In proposito i soggetti interessati dovranno rendere:

- all'atto del conferimento, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è richiesto prima del provvedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo di indirizzo che intende assegnare l'incarico;
- annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della Fondazione, con la proattiva collaborazione dei soggetti destinatari della misura in oggetto, garantisce la tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni di cui sopra sul sito internet aziendale nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

4.4. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

I Capi V e VI sempre del D. Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. A differenza dei casi di inconferibilità, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Con tali riferimenti normativi, in attuazione del presente Piano e del collegato Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità, la Fondazione provvederà, nel corso del 2018, a predisporre una apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico dirigenziale di

titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza di cause di incompatibilità.

4.5. Attività precedente o successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*Revolving Doors*)

Tale misura preventiva è volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In estrema sintesi, tale misura prevede che una volta cessato il rapporto di lavoro con la Fondazione, tali soggetti non possono avere alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi stipulati, derivanti dall'esercizio dei propri poteri.

Revolving doors per attività precedenti Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro (autonomo o subordinato), la Fondazione segnala nella sezione "Amministrazione Trasparente" la norma che identifica le citate cause e le rende note agli interessati nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato.

All'atto della stipula del contratto il candidato fornisce, dunque, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza, di cui la Fondazione sia stata destinataria.

In caso di sussistenza della causa ostativa all'assunzione, la Fondazione si astiene dallo stipulare il contratto. Nel caso in cui la Fondazione venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al RPCT. A tal fine verranno inserite apposite clausole nei contratti stipulati a far data dall'adozione del presente Piano.

Revolving doors per attività successiva La Fondazione rende noto al Segretario Generale e al Consiglio di Amministrazione che alla stessa si applicano le cause ostative di cui al combinato disposto dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs. 165/2001, nei rispettivi contratti di lavoro autonomo/subordinato.

In tale ambito si evidenzia che per "soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali" si devono intendere coloro che hanno il potere di rappresentare la Fondazione all'atto dell'adozione di provvedimenti di natura amministrativa o della stipula di contratti/accordi.

4.6 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Il Codice Etico di comportamento adottato dalla Fondazione Ravello, disciplina specifici principi etici, incluso il conflitto di interesse prevedendo che "eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, dovranno essere tempestivamente e dettagliatamente comunicate alla Fondazione nella figura del proprio superiore gerarchico".

Si ritiene comunque opportuno riportare nel presente Piano i principi generali del conflitto di interesse ed in particolare:

- **conflitto di interessi attuale** (o reale) che si manifesta durante il processo decisionale, laddove l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di un dipendente (dirigente o dipendente) tende ad interferire con l'interesse primario della Fondazione,
- **conflitto di interessi potenziale** quando il soggetto decisore, anche a causa del verificarsi di un certo evento (aver accettato un regalo o altra utilità) può trovarsi, in un momento successivo in una situazione di conflitto di interessi reale,
- **conflitto di interessi apparente** (o percepito) che si verifica quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venir compromesso da interessi secondari di varia natura (es: sociali, finanziari). Tale situazione può danneggiare la pubblica fiducia sia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di alcun interesse secondario, sia

della stessa organizzazione in cui opera. In tal caso il rischio reputazionale è legato ad una situazione di potenziale conflitto di interessi non gestito che fa sì che i soggetti esterni possano ritenere che l'intera organizzazione sia indulgente rispetto a tali pratiche.

4.7 Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Il PNA dispone al par. 3.1.4 che *"Le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione[...]"*.

La Fondazione, pur riscontrando difficoltà di natura organizzativa, riconosce l'importanza di questa misura nel contrasto alla corruzione. Pertanto, la Fondazione definisce i seguenti principi:

- la rotazione del personale della Fondazione addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa, tenendo conto del know how acquisito e della specificità professionale,
- la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva,
- i responsabili delle attività possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

A fronte di questi principi generali, si valuterà nel merito l'esigenza di pianificare eventuali rotazioni del personale.

4.8 Patti di integrità e protocolli di legalità

L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti *"possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."* Tali accordi integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti: nello specifico, costituiscono parte integrante della documentazione di gara e decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

In ottemperanza alla predetta norma, la Fondazione dispone l'esclusione dalla procedura di gara e la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità. Nello specifico questi ultimi sono allegati alla documentazione di gara e ne costituiscono parte integrante e sostanziale

4.9 Codice Etico

La Fondazione ha adottato un Codice Etico detto **"Codice di Comportamento"**, con delibera del Consiglio di Amministrazione il 26 ottobre 2016, anch'esso parte integrante del presente Piano in cui sono esplicitati i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Tali valori, in generale esplicitano il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse della Fondazione, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno della Fondazione.

4.10 Misure di tutela del Wistleblower

L'articolo 54 bis, rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, il cosiddetto **whistleblower**, come modificato dalla legge 179/2017, introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**OECD**), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

“1 Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
2. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT, al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblower@fondazioneravello.it
3. La gestione della segnalazione è a carico del RPCT. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di segnalazione sono tenuti alla riservatezza.
4. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. Il RPCT disporrà l'attivazione della procedura informatica idonea alla raccolta di segnalazione di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione mediante un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato.

SEZIONE III

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2019/2021 (P.T.T.I.)

PREMESSA

Il D. Lgs. 97/2016 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (**P.T.T.I.**), da aggiornarsi annualmente, previa partecipazione dell'utenza e, dove presenti, delle associazioni dei consumatori.

L'obiettivo primario del citato decreto legislativo è di rendere più trasparente l'azione amministrativa e costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e internazionale.

Il programma 2019 - 2021, ribadisce per il triennio:

1. *gli obiettivi finalizzati a dare piena attuazione al principio di trasparenza;*
2. *le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;*
3. *gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;*
4. *i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità;*
5. *i tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.*

Le misure del **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con gli interventi previsti dal **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**.

Gli obiettivi indicati nel **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa della Fondazione Ravello.

Questo documento aggiornato, secondo le modalità richiamate nel P.T.P.C., è stato redatto ai sensi D.Lgs. 97/2016 e in riferimento alle linee guida ed orientamenti dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e indica le principali azioni e linee di intervento che la Fondazione Ravello intende seguire nell'arco del triennio in tema di trasparenza.

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

1.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale di tutte le amministrazioni pubbliche e per quanto compatibili e di riferimento anche per le partecipate pubbliche dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici della Fondazione Ravello e dei rispettivi responsabili degli Uffici stessi. I Responsabili degli Uffici devono attuare ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile della Trasparenza.

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Fondazione Ravello sono affidate al Responsabile di Settore, che è chiamato a darne conto secondo le modalità concordate con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza si impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma. Egli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi della Fondazione.

La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione può essere effettuata a mezzo del servizio "Bussola della Trasparenza" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il sistema, infatti, consente di valutare il sito internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze.

La verifica dell'attuazione degli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 97/2016, spetta di norma al Nucleo di valutazione, nel caso della Fondazione da altro organismo analogo o di nuova istituzione al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione, l'aggiornamento, la completezza e l'apertura del formato di ciascun dato da pubblicare.

L'obiettivo della Fondazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza nel triennio di valenza del presente programma.

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ci si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituirà, altresì, parte essenziale delle attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

1.2 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione, per quanto compatibili alle attività e funzioni proprie della Fondazione Ravello, sono quelli previsti dal D.lgs. n. 97/2016, e più precisamente elencati in modo completo nell'allegato 1) della determinazione A.N.A.C. n. 1310 del giorno 28 dicembre 2016.

Essi andranno a implementare la sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito web della Fondazione così come definita dal D.lgs. n. 33/2013.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dal D.lgs. n. 97/2016, sono i Responsabili delle Attività inerenti i dati oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è degli uffici della Governance, che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.

I responsabili dovranno inoltre verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando all'ufficio di segreteria o all'ufficio comunicazione, eventuali errori.

I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs. n. 97/2016 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 5 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

Il Responsabile della Trasparenza procederà a monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

1.3 L'organizzazione dei flussi informativi

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza. Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati, oggetto di pubblicazione, implementino con la massima tempestività i file e le cartelle da pubblicare sul sito.

Il Responsabile della Trasparenza dovrà avvalersi quindi di una serie di referenti da individuare all'interno della Fondazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal D.lgs. n. 97/2016, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6.

1.4 La struttura dei dati e i formati

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza.

La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli interessati.

Per l'usabilità dei dati, gli uffici della Fondazione individuati nel Programma devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. La Fondazione Ravello è, inoltre, tenuta ad individuare misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di utenti e di adoperarsi per favorire l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche.

Ai fini dell'usabilità dei dati, gli stessi devono essere:

- *completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;*
- *comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.*

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 97/2016.

Sarà cura dei responsabili delle attività, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, o altri soggetti all'uopo incaricati dalla Fondazione, fornire indicazioni operative agli uffici, anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di *accessibilità, usabilità, integrità e open source*.

E' compito prioritario dei soggetti incaricati dalla Fondazione, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per adeguare il sito web agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della P.A..

Fermo restando l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, gli uffici che detengono l'informazione da pubblicare dovranno:

- a) compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server dall'ufficio comunicazione per ogni pubblicazione di "schede" o comunque di dati in formato tabellare;*
- b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.*

Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi analogici, l'ufficio responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di pubblicazione sul sito web unitamente alla copia per immagine del documento, così da renderne fruibili i contenuti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

1.5 Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti della Fondazione Ravello e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e dell'imminente entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016.

In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 97/2016 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 97/2016, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014 e al Regolamento Europeo 679/2016, operante dal 25 maggio 2018.

Il Responsabile della Trasparenza o il responsabile di servizio che ne sia venuto a conoscenza segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio competente.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

1.6 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

Il decreto legislativo n.97/2016 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto n. 97/2016 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti, previsti dal D. Lgs. n. 97/2016, come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto n. 97/2016), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire a questo ente di adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le informazioni che, invece, questo obbligo precedentemente non avevano.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Sarà cura dei soggetti all'uopo incaricati dalla Fondazione, predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "**Amministrazione trasparente**" che consenta al Responsabile della Trasparenza di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.lgs. n. 97/2016 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione "**Amministrazione Trasparente**".

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

1.7 Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il Responsabile della Trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando al Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale, eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

In particolare il Responsabile per la Trasparenza verifica l'adempimento da parte degli Uffici degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

A cadenza almeno semestrale il Responsabile della Trasparenza verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli Uffici e ne dà conto, con una sintetica relazione, al Segretario Generale e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

1.8 Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati

Il Responsabile della Trasparenza potrà a cadenza semestrale laddove il sistema informatico ne consenta la elaborazione, accompagnare la propria relazione semestrale con un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione **“Amministrazione Trasparente”** e, ove possibile, le pagine maggiormente visitate.

1.9 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico per omessa pubblicazione

Il d.lgs. 33/2013 prevede l'istituto dell'accesso civico (art. 5) ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile delle pubblicazioni.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** sotto – sezione **“Altri contenuti- Accesso civico”** e trasmessa o consegnata al protocollo della Fondazione, secondo le indicazioni pubblicate.

L'ufficio protocollo inoltra la richiesta al Settore competente, e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Settore competente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.fondazioneravello.com il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile del Settore competente ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, al RPCT, il quale, dopo aver effettuato le dovute verifiche, pubblica nel sito web dell'Ente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio

1.10 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97/2016 contiene un'ulteriore novità che consiste nell'accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile di Settore, come

riportato in “Amministrazione Trasparente” sotto – sezione “Altri contenuti- Accesso civico”.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto – sezione “Altri contenuti- Accesso civico” e trasmessa o consegnata al protocollo della Fondazione, secondo le indicazioni pubblicate.

Le modalità di accesso e i tempi sono descritti nella sezione “Amministrazione Trasparente sotto – sezione “Altri contenuti- Accesso civico”.

1.11 Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento da parte dei responsabili al Segretario Generale e al Consiglio di Amministrazione, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (Anac).

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine.

Il responsabile competente non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il Soggetto incaricato alla certificazione annuale attesta con apposita relazione entro il 15 dicembre di ogni anno l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 97/2016, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

1.12 Dati ulteriori

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “**dati ulteriori**” come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).

La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le “**richieste di conoscenza**” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo della Fondazione Ravello.

Il presente **PTPCT 2019 - 2021** dispone, pertanto, la pubblicazione nella sezione “**Amministrazione Trasparente**” – sottosezione “**Altri contenuti**” dei **dati ulteriori** ovvero la divulgazione nella medesima sezione dei dati, la cui pubblicazione è prevista da norme di legge, ma non indicati nella delibera CIVIT n. 50/2013 e che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).